DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1982

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno del Belgio in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/920/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultima dalla direttiva 81/528/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo belga ha comunicato

— i decreti reali del 24 marzo e 12 luglio 1982 che modificano il decreto reale del 4 ottobre 1976 relativo alla concessione di sovvenzioni per la tenuta della contabilità aziendale ;

— il decreto reale del 22 giugno 1982 che modifica il regio decreto del 21 giugno 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ;

— il decreto ministeriale del 6 maggio 1982 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ;

— l'istruzione n. 86 del 30 agosto 1982 del ministro dell'agricoltura ;

— l'istruzione n. 43 del 30 agosto 1982 del ministro dell'agricoltura ;

considerando che, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere se, ai fini della conformità delle disposizioni comunicate con la direttiva sopra citata e in considerazione degli obiettivi della summenzionata direttiva nonché della necessaria coerenza fra le varie misure, le disposizioni di attuazione della riforma delle strutture agrarie vigenti nel Belgio in conformità della direttiva 72/159/CEE, continuino, anche tenuto conto dei sopra citati decreti, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le predette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Belgio, relative all'attuazione della direttiva 72/159/CEE, tenuto conto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative citate nei considerando, continuano a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.